

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

PARERE

(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000)

Esercizio 2021 Data 09 novembre 2021

VERBALE N. 26

Il giorno 09 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2021 Il Collegio dei Revisori Contabili nelle persone di:

Dott.ssa Marina Sorella	Presidente
Dott. Giovanni Pascucci	Componente effettivo
Dott. ssa Carla Mastracci	Componente effettivo

VISTA

- la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Città Sant' Angelo composta dai seguenti documenti:

- Pre-intesa ripartizione fondo 2021;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Relazione tecnico finanziaria;

preso atto:

- che l'art. 5 comma 3 del contratto CCNL del 01/04/1999 per i dipendenti delle autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004 prevede che: il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto”;
- che l'art. 40 comma 3 quinquies del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 (TUPI) prevede che: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”;

- che l'art. 40 comma 3-sexies del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 prevede che: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";

Inoltre l'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 prevede che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti".

CONSIDERATO

che il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del CCNL;

CERTIFICA

Che i costi della contrattazione decentrata ammontanti a € 275.392,70 sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli apposti stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spese del personale e valutata positivamente la compatibilità economica

PERTANTO il Collegio dei Revisori

Esprime

parere favorevole all'ipotesi di contratto integrativo decentrato siglato il 18/10/2021., per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2021.

L'organo di revisione contabile

